



COMUNE DI MASCALI
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI,
COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI**

Approvato
con Delibera del Consiglio Comunale
n. 24 del 11 novembre 2015

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Pubblicità

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Tipologie di intervento

Art. 5 - Settori d'intervento

Art. 6 - Iniziative culturali, educative e sociali

Art.7 - Attivita' connesse all'istruzione

Art. 8 - Attivita' sportive e ricreative nel tempo libero.

Art.9 - Attivita' economiche

Art. 10 - Attività sociali ed assistenziali

Art. 11 - Iniziative di promozione del turismo, dell'immagine turistica e del territorio

Art. 12 - Iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei valori ambientali

Art. 13 - Iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità

Art. 14 Iniziative di protezione civile e di difesa ambientale

TITOLO II

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI PATROCINI, COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI.

Art. 15 - Soggetti beneficiari

Art. 16 – Richiesta e concessione del patrocinio

Art. 17 - Richiesta e concessione delle collaborazioni

Art. 18 - Richiesta concessione di contributi

Art. 19 - Richiesta per la concessione di patrocini, collaborazioni e contributi ad associazioni non iscritte all'Albo Comunale per iniziative di carattere straordinario.

Art. 20 - Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 21 - Criteri di erogazione e rendicontazione

Art. 22 - Limitazioni per particolari tipologie di spese

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 24 - Controlli

Art. 25 - Contributi non previsti dal presente regolamento

TITOLO III - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 26 - Finalità

Art. 27 - Oggetto dell'Albo delle Associazioni

Art. 28 - Requisiti

Art. 29 - Struttura e sezioni dell'Albo delle Associazioni

Art. 30 - Iscrizione all'Albo e obblighi delle Associazioni

Art. 31 - Pubblicità e iscrizione

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Disposizioni transitorie e finali

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune di Mascali stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e dall' Art. 85 dello Statuto Comunale i criteri e le modalità per la concessione di patrocini, collaborazioni e contributi a persone, Associazioni ed Enti pubblici e privati, al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo della Comunità locale, nell'ambito dei principi della Carta Costituzionale e tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.
2. Esso determina inoltre criteri e modalità per la redazione dell'Albo Comunale delle forme associative istituito dall'art. 85 dello Statuto del Comune di Mascali.

Art. 2 - Pubblicità

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la diffusione del presente regolamento.
2. Il Comune di Mascali assicura l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e il perseguimento delle finalità pubbliche e sociali alle quali saranno destinate le risorse pubbliche erogate.
3. I provvedimenti amministrativi di concessione dei contributi sono pubblicati all'albo pretorio telematico del Comune di Mascali e sugli altri canali di comunicazione stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art. 3 - Definizioni

1. Per esigenze di brevità, nel seguito si intendono:
 - Comune: il Comune di Mascali;
 - regolamento: il presente regolamento;
 - contributi: sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, benefici economici, finanziamenti e trasferimenti diversi nelle materie e attività ricomprese nel regolamento;
 - richiedente: il soggetto che richiede la concessione di un contributo;
 - beneficiario: il soggetto che beneficia della concessione di un contributo;
 - iniziativa: una manifestazione, un evento, un'attività o un acquisto per i quali si richiede il contributo.

Art. 4 - Tipologie di intervento

1. Le tipologie di intervento da parte dell'Amministrazione comunale si concretizzano in:
 - Concessione del patrocinio, che consiste nel sostegno del Comune ad iniziative da parte di organismi pubblici e privati di cui si accolgano la progettazione e l'organizzazione nella veste presentata.

- Concessione della collaborazione, che consiste nella realizzazione di un piano comune da parte di un organismo pubblico o privato e dell'Amministrazione Comunale che interviene con l'apporto di propri uffici e servizi, sia in termini di idee che di mezzi per la realizzazione delle iniziative individuate.
- Concessione di un contributo monetario ad iniziative di organismi pubblici e privati di cui si accolgono la progettazione e l'organizzazione nella veste presentata.

Art. 5 - Settori d'intervento

1. I patrocini, le collaborazioni e contributi riguardano i seguenti settori d'intervento:
 - a) iniziative culturali, educative e sociali;
 - b) attività connesse all'istruzione;
 - c) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
 - d) attività economiche;
 - e) attività sociali ed assistenziali;
 - f) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
 - g) iniziative di protezione civile;
 - h) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
 - i) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità.

Art. 6 - Iniziative culturali, educative e sociali

1. Gli interventi del Comune rivolti al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, educative e sociali sono destinati principalmente:
 - a) alle attività di promozione culturale, educativa e sociale nell'ambito del territorio comunale;
 - b) all'effettuazione nel territorio comunale di attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
 - c) all'organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali e che possiedano rilevante interesse per la comunità o concorrano alla sua valorizzazione;
 - d) alle iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - e) alle iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza culturale, educativa o sociale, dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, dei benefici diretti e qualificanti per la promozione della cultura.

Art.7 - Attività connesse all'istruzione

1. I patrocini, le collaborazioni ed i contributi del Comune per le attività connesse all'istruzione sono finalizzati principalmente:
 - a) sostegno di attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e

migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento scolastico e professionale, di alternanza scuola-lavoro e quelle connesse all'integrazione con il settore della Formazione Professionale;

- b) sostegno di attività ed iniziative per la realizzazione di convegni, seminari, stages e più in generale momenti assembleari per uno sviluppo e crescita della qualità dello studio;
- c) sostegno delle iniziative per favorire il diritto allo studio (mensa, trasporto, testi scolastici, materiale didattico, strumentazione speciale).

Art. 8 - Attività sportive e ricreative nel tempo libero.

1. I patrocini, le collaborazioni ed i contributi del Comune per le attività sportive e ricreative del tempo libero sono finalizzati principalmente:
 - a) sostegno delle attività ed iniziative sportivo -amatoriali e delle attività fisico-motorie e ricreative del tempo libero;
 - b) sostegno delle attività ed iniziative di formazione educativa e sportiva dei giovani (Giochi della Gioventù, campionati studenteschi, ecc.);
 - c) sostegno delle attività competitive di incremento della pratica dello sport dilettantistico;
 - d) sostegno dell'associazionismo dello sport dilettantistico;
 - e) sostegno dell'associazionismo ricreativo del tempo libero;
 - f) sostegno delle attività ed iniziative sportive riservate ai portatori di handicap;
 - g) sostegno delle attività fisico-motorie e ricreative riservate a persone anziane;
 - h) sostegno delle attività ed iniziative di formazione sportiva di operatori, dirigenti e tecnici;
 - i) sostegno delle attività ed iniziative sportive professioniste quando le stesse possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all'immagine della comunità del territorio comunale;
 - l) sostegno degli Enti di promozione sportiva che dispongono di una concreta struttura operante nel territorio comunale.
2. Ai soggetti che svolgono attività ed iniziative sportive professionali possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture sportive di proprietà comunale.
3. L'uso degli impianti e delle strutture sportive è regolato da una apposita convenzione che prevede la responsabilità dei soggetti utilizzatori per l'uso e gli oneri di manutenzione e conservazione delle attrezzature a carico degli stessi.

Art.9 - Attività economiche

1. I patrocini, le collaborazioni ed i contributi del Comune per le attività ed iniziative economiche sono finalizzati principalmente:
 - a) sostegno di interventi, investimenti finanziari, servizi per la qualificazione e lo sviluppo delle attività economiche;
 - b) sostegno dell'accesso al credito;
 - c) a sostegno delle attività ed iniziative economiche di organizzazione nell'ambito comunale, di fiere, mostre, esposizioni, rassegne che hanno come finalità la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti e delle produzioni tipiche locali, dell'artigianato, dell'agricoltura e dell' industria;

- d) sostegno delle attività ed iniziative economiche che si svolgono nell'ambito del territorio comunale aventi come finalità l'incremento dei flussi turistici;
- e) sostegno delle iniziative di promozione di scambi e conoscenze delle attività economiche delle imprese che operano nell'ambito del territorio comunale e quelle di imprese nazionali o straniere;
- f) sostegno di iniziative che si svolgono nell'ambito del territorio comunale aventi come finalità la diffusione del turismo sociale;
- g) sostegno di iniziative di realizzazione di opere e attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili.

Art. 10 - Attività sociali ed assistenziali

1. I patrocini, le collaborazioni ed i contributi del Comune per le attività sociali ed assistenziali sono finalizzati principalmente:

- a) a sostenere iniziative ed attività contro l'emarginazione e le discriminazioni di ogni genere;
- b) al sostegno, inserimento sociale e assistenza dei cittadini disabili;
- c) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- d) a sostegno di iniziative ed attività di educazione e prevenzione sanitaria;
- e) alla valorizzazione dei progetti promossi dalle forme organizzate del volontariato;
- f) al sostegno delle attività e delle iniziative rivolte a persone anziane.

Art. 11 - Iniziative di promozione del turismo, dell'immagine turistica e del territorio

1. Gli interventi a favore delle attività e iniziative volte alla promozione del turismo e dell'immagine turistica sono principalmente finalizzati alla promozione del territorio, come sistema integrato di ambiente, società, cultura e servizi. Nel rispetto di questo principio i contributi possono essere prioritariamente concessi per:

- a) l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni fieristiche o convegnistiche;
- b) la realizzazione e la diffusione di materiale promozionale del territorio;
- c) lo studio e la realizzazione di piani, progetti o ricerche sul sistema turistico del territorio.

2. Nel corso delle iniziative di promozione dell'immagine turistica, il beneficiario è obbligato a esporre e diffondere il materiale promozionale fornito dal Comune. In qualunque momento dell'iniziativa il beneficiario è tenuto a consentire al personale incaricato dell'Amministrazione comunale lo svolgimento della funzione di tutela dell'immagine del Comune.

Art. 12 - Iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività e iniziative volte alla tutela, promozione e valorizzazione dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni e altri soggetti che operano in via

- continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alla promozione del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alla valorizzazione dei beni ambientali, all'educazione sulle cause che ne minacciano la conservazione, alla promozione della cultura sulla loro tutela.

Art. 13 - Iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità

1. Le iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità sono rivolte a favorire associazioni senza scopo di lucro di nuova costituzione che intendono avviare attività, espressamente specificate nell'atto costitutivo, rivolte alla ricerca e alla trasmissione di conoscenze e competenze di cultura materiale o immateriale locale, alla ricerca e alla messa in circolazione di conoscenze nei campi del sapere contemporaneo, all'acquisizione di competenze nei settori delle nuove tecnologie, alle arti rappresentative.
2. La Giunta comunale delibera nei termini e con le modalità specificate nel presente regolamento, la ripartizione delle risorse e le iniziative da sostenere.
3. I beneficiari riceveranno un contributo annuale da utilizzare per le sole attività specificate, e dovranno trasmettere nei termini stabiliti dal regolamento la rendicontazione e la relazione sull'attività effettivamente svolta.
4. Il contributo per le iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità, potrà essere concesso allo stesso soggetto beneficiario per un massimo di tre annualità consecutive.
5. In mancanza di presentazione del rendiconto o della relazione, il contributo annuale per le iniziative specificate al presente articolo non sarà ulteriormente concesso.

Art. 14 - Iniziative di protezione civile e di difesa ambientale

1. Il presente titolo disciplina la concessione di contributi per gli interventi a favore delle attività e iniziative di tutela della incolumità delle persone da fatti di natura ambientale o sanitaria, svolte da associazioni regolarmente iscritte agli albi obbligatori di settore e finalizzata all'acquisto delle attrezzature e dei mezzi necessari alle iniziative;
 - alle iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale da destinare agli interventi;
 - ai progetti predisposti per la tutela del territorio e dell'incolumità delle persone.

TITOLO II MODALITA' DI CONCESSIONE DEI PATROCINI, COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI.

Art. 15 - Soggetti beneficiari

1. I patrocini, le collaborazioni ed i contributi sono concessi a:
 - a) Consorzi di Enti Locali operanti nel territorio comunale od altro Ente pubblico sovracomunale, quando effettui iniziative ed interventi nell'interesse della comunità

mascalese;

b) Enti pubblici e privati, Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle forme associative previsto dall'art. 85 dello Statuto Comunale, istituzioni e fondazioni, organismi scolastici, scuole statali e non statali, centri di formazione professionali pubblici e privati, comitati e privati che svolgono attività ed iniziative a favore della comunità locale.

Art.16 – Richiesta e concessione del patrocinio

1. Le domande di patrocinio ad opera di Enti o Associazioni iscritti nell'apposito albo comunale devono essere presentate al sindaco entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, o almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui ai successivi artt. 18 e 21.

Le richieste di patrocinio dovranno inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, gruppo parlamentare o di alcuno dei soggetti individuati dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e s.m.i. e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva antimafia.

Il materiale informativo relativo all'iniziativa deve riportare la dicitura "Con Il patrocinio del Comune di Mascali".

2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco/Assessore su istruttoria del dirigente competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco.

L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

6. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 19 e 20 del presente Regolamento.

Art. 17 Richiesta e concessione delle collaborazioni

1. Le richieste di collaborazione ad opera di Enti o Associazioni iscritti nell'apposito albo comunale devono essere presentate al sindaco entro il 31 ottobre di ogni anno,

per l'anno successivo, o almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2. Le richieste di collaborazione dovranno inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, gruppo parlamentare o di alcuno dei soggetti individuati dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e s.m.i. e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva antimafia.

3. Il materiale informativo relativo all'iniziativa deve riportare la dicitura "Con la collaborazione del Comune di Mascali".

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento nei successivi artt. 18 e 21.

6. La collaborazione è concessa con delibera della Giunta Comunale, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente e previo assenso scritto del Sindaco/Assessore. La delibera di Giunta deve evidenziare:

a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;

b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione della collaborazione concessa, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;

c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

7. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato dal successivo art. 21 del presente regolamento.

Art. 18 Richiesta concessione di contributi

1. Le richieste di contributo ad opera di Enti o Associazioni iscritti nell'apposito albo comunale, vanno presentate al Sindaco entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, e devono specificare le iniziative alle quali il contributo è destinato e che ne evidenzia la rilevanza e la corrispondenza dell'attività alle finalità di cui agli artt. dal 6 al 13 del presente Regolamento e l'indicazione dei requisiti posseduti.

2. Le richieste dovranno inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, gruppo parlamentare o di alcuno dei soggetti individuati dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e s.m.i. e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva antimafia.

3. Alle richieste dovrà essere allegato il piano di spesa, con l'indicazione di

eventuali voci di entrata.

4. Il Comune potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

5. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento costituisce condizione necessaria per la concessione dei contributi da parte del Comune.

6. La regolarità delle richieste e l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti amministrativi relativi alle iniziative.

7. Il contributo è concessa con delibera della Giunta Comunale, su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente e previo assenso scritto del Sindaco/Assessore. La delibera di Giunta deve evidenziare tra l'altro la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento.

Art. 19 Richiesta per la concessione di patrocini, collaborazioni e contributi ad associazioni non iscritte all'Albo Comunale per iniziative di carattere straordinario.

1. La Giunta può deliberare la concessione di patrocini, collaborazioni e contributi ad Associazioni non iscritte all'Albo comunale delle Associazioni e/o per iniziative di carattere straordinario e non ricorrenti e di interesse della comunità locale su istanza da presentarsi al Sindaco almeno sessanta giorni prima dell'evento.

Art. 20 Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza, nonché adeguato supporto logistico-tecnico, ivi compreso il service audio/luci ;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;

c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere

obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni, e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento, non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero, altresì, dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

7. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero, infine, dall'obbligo del pagamento degli oneri SIAE, che gravano sui beneficiari.

Art. 21 Criteri di erogazione e rendicontazione

1. I contributi sono concessi con delibera della Giunta municipale, tenuto conto del piano di spesa presentato, con un limite massimo di €. 10.000,00.

2. L'erogazione del contributo al soggetto beneficiario viene effettuata dal Dirigente competente, previo accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'attività o dell'iniziativa e in seguito alla presentazione dei seguenti documenti:

a) Relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;

b) Materiale informativo relativo all'iniziativa che deve riportare la dicitura " con il contributo del Comune di Mascali";

c) Rendiconto **dettagliato** della spesa e dell'eventuale ricavo per lo svolgimento dell'attività stessa, allegando i documenti giustificativi di spesa in originale, che al netto di eventuali entrate, debbono corrispondere ad una somma di spesa almeno pari a quella assegnata, in caso contrario, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi alla sola attività per la quale è concesso il contributo e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;

- i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;

- le voci di spesa;

- l'importo;

- l'indicazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo, fatta eccezione per le tipologie di documenti indicate al comma successivo. Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo quali, a mero e non esaustivo titolo d'esempio, ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato

concesso.

4. Fatta eccezione per le tipologie di documenti indicati al comma precedente, non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali, a mero e non esaustivo titolo d'esempio, scontrini o ricevute che siano privi di uno o più degli elementi minimi. I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

5. Sono ammesse dichiarazioni sostitutive di pagamento nei soli casi consentiti dalla legge.

6. Nei rendiconti devono essere indicate tutte le entrate percepite dal beneficiario per l'iniziativa per la quale è concesso il contributo.

7. Nei rendiconti non possono essere computati:

- gli oneri d'uso o di ammortamento per l'impiego di materiale, attrezzature e impianti dei quali il beneficiario può disporre o che siano stati messi gratuitamente a disposizione dal Comune, da altri enti pubblici, da soggetti giuridici o privati;
- tributi, tariffe o altri corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti al Comune;
- i costi a qualsiasi titolo sostenuti e non esclusivamente riferibili alla sola iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.

8. Le richieste di contributo, i piani di spesa e i rendiconti devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

9. Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

10. Il termine per la presentazione del rendiconto di spesa è fissato in 60 gg. decorrenti dal giorno dell'evento, pena revoca del beneficio concesso.

Art. 22 Limitazioni per particolari tipologie di spese

1. Per tutti i settori d'intervento, particolari tipologie di spesa quali, a mero e non esaustivo titolo d'esempio, rappresentanza, relazioni pubbliche, pubblicità, convegni che fossero definite con legge dello Stato o con legge regionale come soggette a specifiche limitazioni, saranno ammesse a rendiconto nella misura stabilita dalle rispettive fonti legislative.

Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

2. Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

Art. 24 Controlli

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Mascali, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria

concessione,oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 25 Contributi non previsti dal presente regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti da leggi statali e regionali e/o previsti da atti costitutivi e da Convenzioni.

TITOLO III - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 26 Finalità

1. In applicazione del principio di sussidiarietà il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, sia per la loro costituzione che per il loro potenziamento, ritenendole essenziali strumenti di coesione e sviluppo della comunità.
2. Il Comune incoraggia e favorisce le attività esercitate attraverso forme di collaborazione e partecipazione associata.

Art. 27 Oggetto dell'Albo delle Associazioni

1. E' istituito l'Albo delle Associazioni, di seguito denominato per brevità "Albo", aventi sede nel territorio comunale di Mascali.
2. Possono essere iscritte all'Albo anche le sezioni locali di Associazioni nazionali.
3. L'Albo è tenuto e annualmente aggiornato dal Servizio Cultura.

Art. 28 Requisiti

1. Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite con un proprio statuto regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale, nonché devono presentare i seguenti requisiti di cui all'art.85 dello Statuto comunale: eleggibilità delle cariche,volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti,assenza di fini di lucro,pubblicità dello statuto,degli atti e dei registri dei soci,perseguimento delle finalità correlate a quelle del Comune; l'iscrizione all'albo avviene dietro presentazione di apposita istanza corredata di copia autenticata dello statuto associativo,di documentazione inerente l'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente per il raggiungimento delle proprie finalità.
2. Sono iscritte all'Albo anche le sezioni locali di Associazioni nazionali.
3. Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.
4. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.
5. Non possono essere iscritte all'Albo le Associazioni che vedano propri dirigenti inseriti nell'organico di altre Associazioni aventi le medesime finalità statutarie.

Art. 29 Struttura e sezioni dell'Albo delle Associazioni

1. L'Albo è strutturato in:

- a) Indice, costituito dall'elenco delle informazioni essenziali riportanti denominazione, sede legale, rappresentante legale, recapito del rappresentante legale, sezione di iscrizione all'Albo, data di iscrizione all'Albo;
- b) Anagrafica, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statutari delle Associazioni iscritte;
- c) Sezioni, organizzate in:
 - Protezione civile, sanitario, assistenziale: sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la partecipazione diretta ad attività di protezione civile, di tutela ambientale, di vigilanza ambientale, di educazione ambientale, nonché ad interventi e attività assistenziali, di promozione e tutela in materia sanitaria, di promozione e tutela della cultura della salute;
 - Impegno civile e cooperazione: sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la diffusione e promozione dei valori solidaristici, di impegno civile e di cooperazione umanitaria anche internazionale;
 - Spettacolo e cultura; sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la promozione, diffusione e valorizzazione di spettacolo, comunicazione e informazione, arti, tradizione, storia, società e cultura, ricerca scientifica;
 - Sport e tempo libero; sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la promozione di attività sportive, attività ricreative, attività del tempo libero;
 - Turismo e attività produttive; sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la promozione e valorizzazione dell'immagine turistica, delle attività produttive, delle attività artigiane, delle produzioni enogastronomiche;
 - Ambiente: sono iscritti in questa sezione i soggetti che prevedono come finalità prevalenti la promozione di attività connesse alla tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio ambientale e della consapevolezza ambientale.

Art. 30 Iscrizione all'Albo e obblighi delle Associazioni

1. Le Associazioni presentano domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno allegando:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore;
- b) lo statuto nazionale, in caso di sezione locale di associazione nazionale;
- c) l'ultimo bilancio annuale;
- d) l'elenco nominativo dei soci effettivi che ricoprono cariche sociali, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- e) l'elencazione del patrimonio di proprietà o in uso, ivi compresi i beni strumentali.

1 bis – In sede di prima applicazione, in deroga a quanto disposto dall'art. 30, le domande per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni debbono essere presentate nel termine di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni dalla data di ricevimento

della domanda.

3. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato. L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere all'ufficio competente la documentazione seguente:

a) l'ultimo bilancio annuale;

b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

5. Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie – entro 30 giorni dalla data della modifica intervenuta.

6. La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

7. Al venir meno di uno dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo è cancellata con effetto immediato.

8. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto.

Art. 31 Pubblicità e iscrizione

1. Il Comune di Mascali cura la pubblicità dell'Indice e delle Sezioni dell'Albo delle Associazioni.

2. L'accesso all'Anagrafica dell'Albo è disciplinato dalle normative vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi, in materia di protezione dei dati personali e dalle norme regolamentari comunali.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Disposizioni transitorie e finali

1. Il Regolamento comunale per le Concessioni approvato con Deliberazione C.C. n.60 del 03.08.2004 è abrogato.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi dello Stato, alle normative regionali di settore e alle norme regolamentari comunali in vigore nonché all'art.85 dello Statuto comunale.

3. Le modalità e i criteri di rendicontazione stabiliti agli articoli precedenti si applicano anche alle iniziative per le quali sia già stata presentata richiesta e non ancora disposta la liquidazione del contributo, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento a condizione che le gli Enti o le Associazioni provvedano all'iscrizione all'albo nei termini di cui al comma precedente.

4. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio telematico della Delibera di approvazione.